

DISCIPLINARE INTEGRATIVO
Al Regolamento di Esecuzione e organizzazione
dell'Area Marina Protetta
“COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA”
(D.M. 09/04/2015 pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29/04/2015)

ANNO 2025

Articolo 1 – Norme generali

1. Il presente Disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le modalità di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta “Costa degli Infreschi e della Masseta”, da ora in poi detto “*REO*”, approvato con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 09/04/2015, per le quali si rimanda a decisioni dell'Ente gestore.

Articolo 2 – Validità

1. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2025, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori in contrasto con le disposizioni del medesimo, e viene adottato e aggiornato annualmente, in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle Aree marine protette.
2. Il presente Disciplinare, i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenute, sono sottoposti al rilascio del “nulla osta” da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ad integrazione dell'art. 2 del REO, s'intende per:
 - a) “Piccola pesca artigianale”, la “Piccola pesca costiera”, l'attività di pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, ed abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tramaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 – Disciplina dell'attività di balneazione

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14 del REO, nella Baia degli Infreschi, zona B dell'Area Marina Protetta, è prevista l'interdizione alla balneazione di uno specchio acqueo interessato da un intervento pilota di ricucitura della “matte” di Posidonia (habitat 1120*).
2. Lo specchio acqueo del sito di cui al comma 1 è delimitato da boe di colore rosso ed è individuato dalla congiungente i punti sotto indicati:

BAIA INFRESCHI		
	Latitudine	Longitudine
Punto 1	39°59'54.23" N	15°25'31.43" E
Punto 2	39°59'53.94" N	15°25'31.48" E
Punto 3	39°59'54.00" N	15°25'31.91" E
Punto 4	39°59'54.29" N	15°25'31.82" E

Articolo 5 - Disciplina delle immersioni subacquee

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15 del REO, i siti di immersione con e senza autorespiratore (immersione in apnea), individuati dall'ente gestore in collaborazione con i centri diving locali e tenendo, inoltre, conto dell'ordinanza n. 11/2011 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, sono i seguenti:
 - 1) Grotta dei Rifiuti (Zona B);
 - 2) Padre Pio (Zona B);
 - 3) Parete del Marchese (Zona B);
 - 4) Architiello (Zona B);
 - 5) La Magnosa (testa di Mastrovito) (Zona B);
 - 6) La Secca (Zona B);
 - 7) Grotta del Pozzallo (Zona B);
 - 8) Secca Cala Bianca (Zona B);
 - 9) Grotta del Toro (Zona B);
 - 10) Camino (Zona B);
 - 11) Grotta del Noglie (Zona B);
 - 12) Grotta di San Taddeo (Zona B);
 - 13) Fuori la Punta di levante della Baia di Infreschi (Zona B);
 - 14) Secca delle Cernie (Zona B);
 - 15) Torre Muzza (Zona B);
 - 16) Cala Morti (Zona C);
 - 17) Grotta dell'Inferno (Zona C);
 - 18) Grotta della Regina (Zona C);
 - 19) Grotta dell'Acqua (Zona C);
 - 20) Parete Punta Spinosa (Zona C);
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15 del REO, il numero massimo di immersioni giornaliere che possono essere autorizzate nei siti di cui al precedente comma 1, sono:
 - a) **3 (tre)** nelle grotte sommerse;
 - b) **4 (quattro)** per gli altri siti.

3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15 del REO, l'ormeggio delle unità di appoggio alle immersioni subacquee autorizzati dall'Ente gestore è consentito, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare l'immersione e comunque non superiore alle 2 ore, ai gavitelli singoli contrassegnati ed appositamente predisposti. Qualora il punto d'immersione non sia provvisto di ormeggio non è consentito l'ancoraggio.
4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15 del REO, la richiesta di autorizzazione va formulata utilizzando il modello predisposto dall'ente gestore nelle modalità previste all'art. 15 del presente Disciplinare.
5. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15 del REO, ai fini del monitoraggio delle immersioni subacquee consentite all'interno dell'Area marina protetta, i soggetti autorizzati devono fornire, allo scadere dell'autorizzazione, i dati e le informazioni riportati nel registro, rilasciato dall'Ente gestore contestualmente all'autorizzazione.

Articolo 6 – Disciplina dell'attività di visite guidate subacquee

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16 del REO, i siti di immersione individuati dall'ente gestore sono quelli di cui all'art. 5, comma 1, ed in aggiunta i seguenti:
 - a) Grotta dell'acqua fredda (Zona B)
 - b) Monti di Luna (Zona B)
 - c) La Cattedrale (Zona B)
 - d) Gorgonie rosse (Zona B)
 - e) Grotta del Cannone (Zona B).
2. A rettifica di quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del REO, nel sito della Grotta dell'Alabastro, in base all'ordinanza n. 14/2011 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, non sono consentite le attività subacquee di qualsiasi tipologia.
3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16 del REO, il numero massimo di visite guidate giornaliere che possono essere autorizzate nei siti di cui al precedente comma 1 sono:
 - a) **3 (tre)** nelle grotte sommerse;
 - b) **4 (quattro)** per gli altri siti.
4. L'ormeggio delle unità di appoggio ai centri d'immersione autorizzati dall'ente gestore è consentito, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare l'immersione, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti. Qualora il punto d'immersione non sia provvisto di ormeggio non è consentito l'ancoraggio.
5. I gavitelli/boe destinati all'utilizzo delle visite guidate subacquee, predisposti dall'ente gestore sono di colore giallo con targhetta indicante il numero di riferimento, dotate di luce lampeggiante e occhioni di ormeggio, per imbarcazioni fino a 15 m di lunghezza, posizionati nei punti di seguito indicati:

Zona	targhetta	Nome del sito	LATITUDINE	LONGITUDINE
B	D 1	Parete del Marchese	39° 59.738'N	15° 23.684'E
B	D 2	Monti di Luna	39° 59.753'N	15° 23.828'E
B	D 3	Architiello - La secchitella -	39° 59.697'N	15° 23.927'E
B	D 4	La Magnosa	39° 59.721'N	15° 24.043'E

B	D 5	La Cattedrale	39° 59.695'N	15° 24.186'E
B	D 6	Grotta del Pozzallo	39° 59.707'N	15° 24.415'E
B	D 7	Secca Cala Bianca	39° 59.727'N	15° 24.735'E
A	D 8	Grotta dell'Alabastro e Santa Maria	39° 59.609'N	15° 25.472'E
B	D 9	Grotta del Noglie	39° 59.673'N	15° 25.531'E
B	D 10	Gorgonie rosse	39° 59.706'N	15° 25.603'E
B	D 11	Fuori la Punta di levante della Baia di Infreschi	39° 59.981'N	15° 25.805'E
B	D 12	Grotta del Cannone (ponente)	40° 0.287'N	15° 25.900'E
B	D 13	Grotta del Cannone	40° 0.540'N	15° 26.141'E
B	D 14	Secca delle Cernie - Ponente Cala Longa	40° 0.634'N	15° 26.265'E

6. Su ogni gavitello/boa è consentito l'ormeggio esclusivamente di una singola imbarcazione di lunghezza massima 15 metri.
7. Prima della partenza per la visita guidata, il centro d'immersione deve inviare una e-mail alla Capitaneria di Porto di Marina di Camerota e all'ente gestore riportando il numero di subacquei, il sito dell'immersione prescelto e l'orario prescelto.
8. Ai fini del monitoraggio delle attività consentite all'interno dell'Area marina protetta sottese al provvedimento istitutivo, il responsabile dell'unità navale in appoggio alle visite guidate/attività didattiche subacquee, prima di tali attività deve annotare, in apposito registro, previamente vidimato dall'ente gestore, gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti d'immersione, la data, l'orario, il sito d'immersione (boa d'ormeggio e percorso subacqueo), la profondità, la durata dell'immersione. Il registro deve essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore.
9. Una copia compilata dei registri deve essere trasmessa all'ente gestore, entro il 30 novembre. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese, trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'attività di visite guidate subacquee, per l'anno successivo.
10. La richiesta di autorizzazione va formulata utilizzando il modello predisposto dall'ente gestore nelle modalità previste all'art. 15 del presente Disciplinare.

Articolo 7 – Disciplina dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17 del REO, i soggetti autorizzati all'esercizio delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica possono effettuare attività subacquee nei siti di cui al precedente art. 5, comma 1.
2. La richiesta di autorizzazione, da formulare utilizzando il modello predisposto dall'Ente gestore, nelle modalità previste all'art. 16 del presente Disciplinare, deve essere corredata da una relazione descrittiva del progetto didattico inerente i seguenti punti:
 - a) Tipo di attività e obiettivi;
 - b) Descrizione dei percorsi/itinerari e siti d'immersione nel caso di attività subacquee;

- c) Gli estremi identificativi del brevetto subacqueo eventualmente in possesso dei singoli soggetti partecipanti;
 - d) Tempistica, personale coinvolto e unità navali utilizzate.
3. Sono esenti da qualsiasi pagamento i progetti didattici svolti e finanziati dall'Ente gestore.
 4. Al termine delle attività di didattica e divulgazione naturalistica, i soggetti autorizzati devono fornire all'Ente gestore dati e informazioni relativi alle attività condotte, mediante trasmissione di una relazione, redatta sulla base delle indicazioni rilasciate dall'ente gestore al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 8 – Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 del REO, nelle zone B e C dell'Area marina protetta sono installati, per il periodo corrispondente alla stagione balneare 1° maggio - 30 settembre (articolo 2, comma 1 lettera e del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008), i corridoi di atterraggio per le seguenti spiagge e grotte:
 - a) Spiaggia del Pozzallo – Cala Bianca – Camerota;
 - b) Spiaggia degli Infreschi – Camerota;
 - c) Grotta degli Infreschi - Camerota;
 - d) Spiaggia di S. Marcellino o dei Francesi– confine tra Camerota e San Giovanni a Piro;
 - e) Spiaggia della Resima – Costa di San Giovanni a Piro;
 - f) Spiaggia della Sciabica – Costa di San Giovanni a Piro;
 - g) Spiaggia della Sciabichedda - Valloncello – Costa di San Giovanni a Piro;
 - h) Spiaggia dei Gabbiani - Costa di San Giovanni a Piro;

I corridoi sono costituiti da un sistema di elementi galleggianti (gavitelli di colore giallo) collegati con cima galleggiante. È assolutamente vietato ormeggiarsi alle boe di delimitazione dei corridoi di lancio.

2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 del REO, nella zona B sono installati, per il periodo corrispondente alla stagione balneare 1° maggio -30 settembre i seguenti campi ormeggio:

Campo Ormeggio Cala Bianca			N. 7 boe
NOME	LATITUDINE	LONGITUDINE	Lunghezza Imbarcazione
V1	39°59'43.11"	15°24'29.55"	Fino a 10 m
V2	39°59'43.41"	15°24'30.97"	Fino a 10 m
V3	39°59'41.39"	15°24'35.03"	Fino a 35 m
V4	39°59'41.17"	15°24'38.34"	Fino a 15 m
V5	39°59'41.91"	15°24'39.52"	Fino a 10 m
V6	39°59'42.48"	15°24'40.58"	Fino a 10 m
V7	39°59'42.90"	15°24'41.69"	Fino a 10 m

Campo Ormeggio Baia Infreschi			N. 11 boe
NOME	LATITUDINE	LONGITUDINE	Lunghezza Imbarcazione
1	39°59'53.42"	15°25'37.93"	Fino a 10 m
2	39°59'52.47"	15°25'37.63"	Fino a 10 m
3	39°59'53.14"	15°25'36.71"	Fino a 10 m
4	39°59'53.82"	15°25'35.79"	Fino a 10 m
5	39°59'55.70"	15°25'36.05"	Fino a 15 m
6	39°59'56.80"	15°25'37.05"	Fino a 15 m
7	39°59'56.95"	15°25'39.77"	Fino a 10 m
8	39°59'55.93"	15°25'39.68"	Fino a 10 m
9	39°59'55.18"	15°25'40.52"	Fino a 10 m
10	39°59'55.72"	15°25'37.54"	Fino a 10 m
11	39°59'56.41"	15°25'40.95"	Fino a 10 m

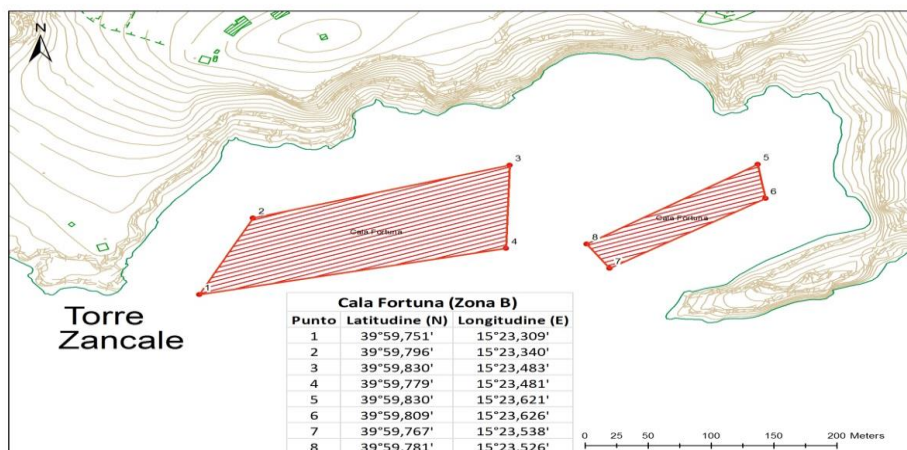
3. Le boe installate sono di colore giallo. Ogni boa riporta apposita targhetta indicante la località di riferimento ed il numero progressivo, su ogni boa è consentito l'ormeggio di una singola imbarcazione.
4. La boa n. 3 del campo ormeggio Cala Bianca, destinata ad imbarcazioni di lunghezza da 35 metri, è dotata di luce lampeggiante.
5. Per le boe dedicate ad imbarcazioni di lunghezza massima pari a 15 m. è consentito l'ormeggio multiplo fino ad un massimo di 3 unità da 10 m.
6. A rettifica di quanto previsto dall'art. 19, comma 8, lettera c), del REO, negli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio non è consentita la balneazione.
7. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19, comma 11, del REO, gli ormeggi dei campi ormeggio di cui al precedente comma 2, sono destinati al seguente utilizzo:
 - a. 8 ormeggi per le unità navali "non" da diporto;
 - b. 10 ormeggi per unità navali da diporto.
8. Ai fini dell'autorizzazione all'ormeggio per unità navali "non" da diporto vengono intese quelle unità dedicate alle attività dedicate a uso commerciale.
9. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19, comma 8, del REO, all'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio destinati alla nautica da diporto sono valide le seguenti disposizioni:
 - a) durante le ore notturne, dalle ore 22.00 alle ore 08.00, l'ormeggio è vietato a quelle unità sprovviste di presidio svolto da personale di guardia abilitato alla condotta della stessa unità;
 - b) l'ormeggio è consentito esclusivamente alle sole unità provviste dell'assicurazione R.C. in corso di validità;
 - c) non è consentito l'utilizzo di shampoo, detersivi od altra sostanza inquinante;
 - d) è consentito l'utilizzo dei wc di bordo solo se dotati di casse per la ritenzione dei liquami di scolo;
 - e) non è consentito l'utilizzo di apparecchi sonori ed acustici;
 - f) l'uso del motore è consentito solo ed esclusivamente durante le operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità;

- g) durante la sosta non è consentito tenere alcun motore acceso, compresi eventuali generatori di corrente, salvo quando necessario per ragioni di sicurezza;
 - h) durante la sosta è vietata qualsiasi attività che rechi turbamento od ostacolo alla fruizione da diporto nell'AMP;
 - i) i conducenti delle unità sono direttamente responsabili della condotta degli occupanti e, nel rispetto dei dettami della normativa vigente, sono tenuti a mantenere idonea condotta durante la sosta all'interno dell'AMP;
 - j) le rotte di accesso ai campi ormeggio dovranno avvenire perpendicolarmente alla costa, a lento moto e con i dovuti accorgimenti dettati dalla buona perizia marinara, ed alla sicurezza della navigazione;
 - k) l'ormeggio delle unità da diporto (natanti e imbarcazioni da diporto) è consentito esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate, nel dettaglio:
 - I. condizioni meteo, fino a 2° (secondo) grado della scala Beaufort (brezza leggera), velocità massima del vento 6 nodi;
 - II. condizioni meteo, fino a 2° (secondo) grado della scala Douglas (mare poco mosso), altezza massima delle onde 0,50 mt.;
 - l) con condizioni meteo marine diverse (forza mare e vento superiore al secondo grado della relativa scala) è fatto obbligo di disormeggiare l'unità ed abbandonare gli specchi acquei destinati ai campi ormeggio;
 - m) il conducente dell'unità da diporto è l'unico responsabile di qualsiasi danneggiamento al materiale costituente gli ormeggi, inoltre, i conducenti delle unità sono direttamente responsabili della condotta degli occupanti il proprio natante, e sono tenuti a mantenere idonea condotta durante la sosta all'interno dei campi ormeggio;
 - n) le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi;
 - o) al fine di evitare pericoli di collisione durante la sosta nelle ore notturne all'interno dei campi boe è fatto obbligo di tenere accesa la luce di fonda (fanale di fonda, di colore bianco, visibile a 360° per tutto l'orizzonte).
 - p) è fatto assoluto divieto occupare, per qualsiasi motivo, i campi ormeggio con modalità diverse da quelle indicate nel presente Disciplinare.
10. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 del REO, ai fini di incrementare la sicurezza in mare, nella Baia degli Infreschi, zona B dell'Area marina protetta, è installato, per il periodo corrispondente alla stagione balneare 1° maggio - 30 settembre (articolo 2, comma 1 lettera e del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008), un pontile galleggiante, per consentire lo sbarco e l'imbarco dei bagnanti delle unità navali, e un sistema di delimitazione di galleggianti, per impedire l'approdo delle unità navali direttamente sull'arenile.

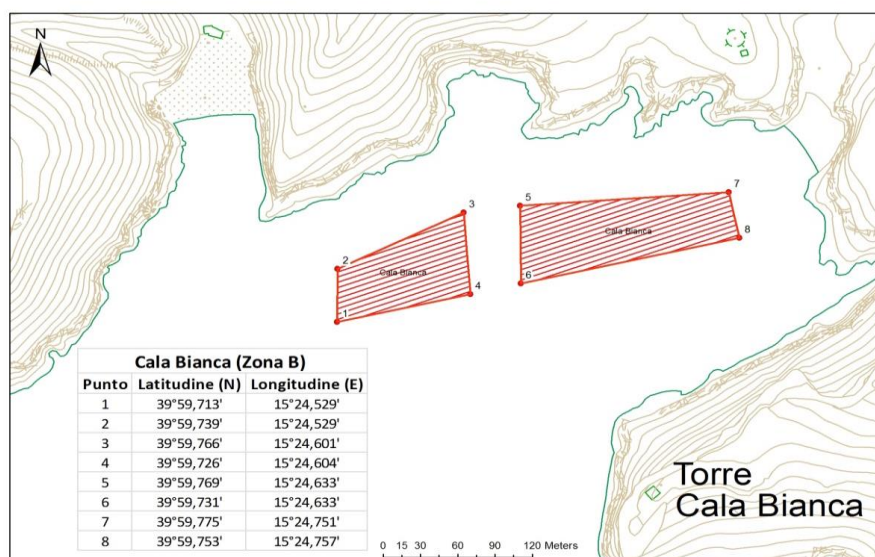
Articolo 9 – Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20, comma 5 del REO, di concerto con la Capitaneria di Porto di Salerno, e nel rispetto delle biocenosi di pregio e delle norme di sicurezza a mare, sono state individuate, nelle zone B e C dell'Area marina protetta, esclusivamente le seguenti aree di ancoraggio per natanti e imbarcazioni, ciascuna delimitata dalla congiungente dei relativi punti, espressi in coordinate geografiche WGS84 e riportati negli stralci cartografici che seguono:

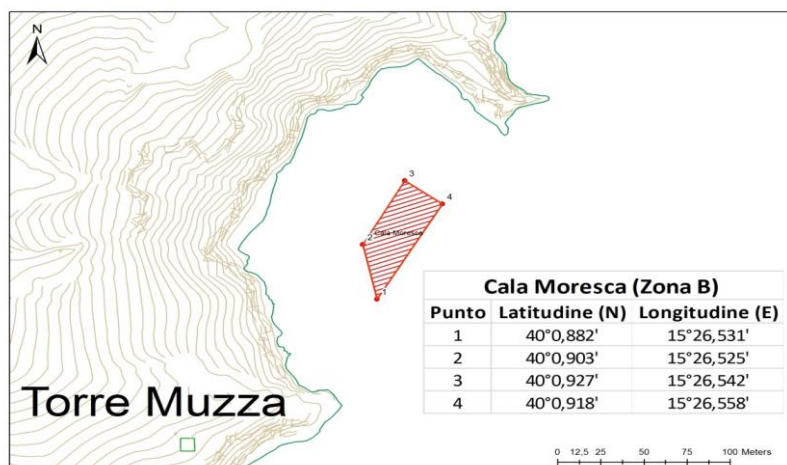
a) Cala Fortuna n. 2;



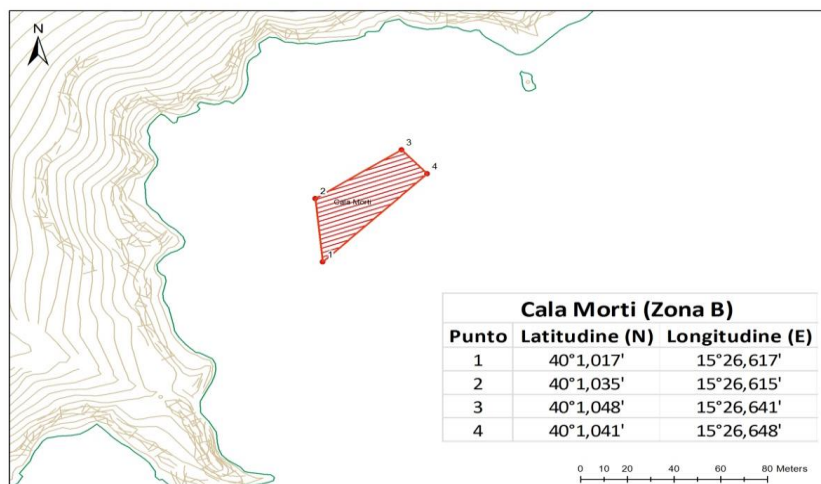
b) Cala Bianca n. 2;



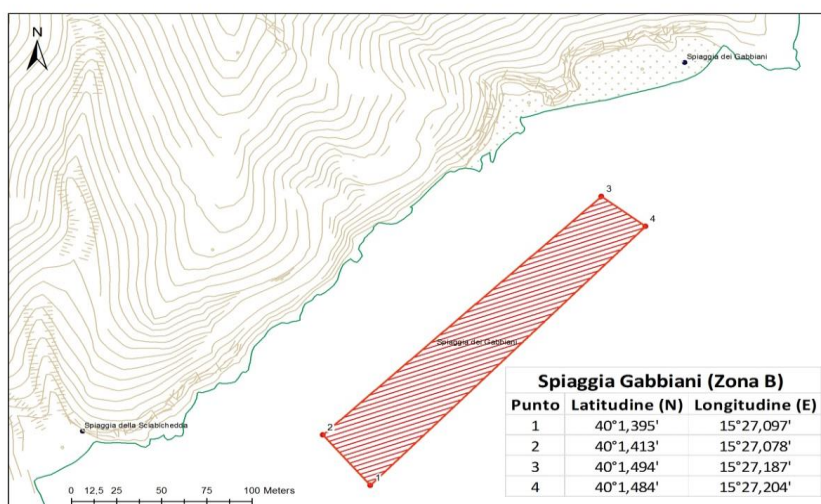
c) Cala Moresca n. 1;



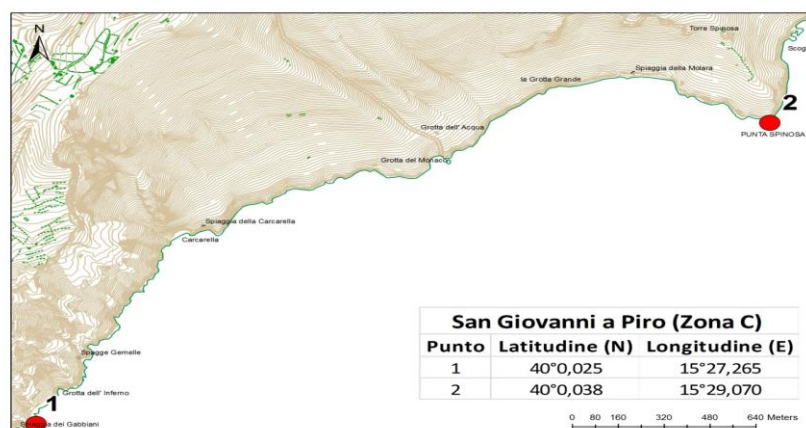
d) Cala Morti n. 1;



e) Spiaggia Gabbiani n. 1;



f) la fascia di costa che va dal punto 1 al punto 2, ricadente nella zona C dell'AMP.



3. Le aree di ancoraggio di cui al precedente comma 1, sono delimitate, ai vertici del quadrilatero, da boe di colore giallo con luce lampeggiante. Ogni boa riporta apposita targhetta indicante la località di riferimento.
4. È assolutamente vietato ormeggiarsi alle boe di delimitazione delle aree di ancoraggio.
5. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20, comma 6, del REO, all'interno delle aree di ancoraggio è disposto quanto segue:
 - a) durante le ore notturne, dalle ore 22.00 alle ore 08.00, l'ancoraggio è vietato a quelle unità sprovviste di presidio svolto da personale di guardia abilitato alla condotta della stessa unità;
 - b) è consentito esclusivamente l'ancoraggio alle sole unità provviste dell'assicurazione R.C. in corso di validità;
 - c) non è consentito l'utilizzo di shampoo, detersivi od altra sostanza inquinante;
 - d) è consentito l'utilizzo dei wc di bordo solo se dotati di casse per la ritenzione dei liquami di scolo;
 - e) non è consentito l'utilizzo di apparecchi sonori ed acustici;
 - f) l'uso del motore è consentito solo ed esclusivamente durante le operazioni di ancoraggio delle unità;
 - g) durante la sosta non è consentito tenere alcun motore acceso, compresi eventuali generatori di corrente, salvo quando necessario per ragioni di sicurezza;
 - h) durante la sosta è vietata qualsiasi attività che rechi turbamento od ostacolo alla fruizione da diporto nell'AMP;
 - i) i conducenti delle unità sono direttamente responsabili della condotta degli occupanti e, nel rispetto dei dettami della normativa vigente, sono tenuti a mantenere idonea condotta durante la sosta all'interno dell'AMP.
6. Nelle ore diurne e notturne è fatto sempre divieto l'ancoraggio per la giacenza inoperosa delle unità nautiche di cui sopra.
7. Le rotte di accesso alle aree di ancoraggio dovranno avvenire perpendicolarmente alla costa, a lento moto e con i dovuti accorgimenti dettati dalla buona perizia marinai, ed alla sicurezza della navigazione.

Articolo 10 – Disciplina dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21 del REO, le spiagge di cui all'art. 6 comma 3 del presente Disciplinare, in quanto ricadenti nella Zona A del Parco terrestre sono ad accesso limitato, secondo le Ordinanze n. 13 del 18/07/2014 e n. 44 del 25.06.2020 dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che ne fissa, per ciascuna di esse, il carico antropico totale. Tenuto conto delle attività di monitoraggio e al fine di preservare la capacità di carico di ogni spiaggia e contingentarne l'accorsamento, si stabilisce che il numero massimo di unità adibite a trasporto passeggeri autorizzabile è di **25 (venticinque)**. Inoltre, il carico massimo totale di passeggeri imbarcabili su ogni unità non potrà superare il limite di **60 (sessanta)** persone.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21 del REO, le spiagge di cui all'art. 6 comma 1 del presente Disciplinare, in quanto ricadenti nella Zona A del Parco terrestre sono ad accesso limitato, giuste Ordinanze n. 13 del 18/07/2014 e n. 44 del 25.06.2020 dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che ne fissa, per ciascuna di esse, il carico antropico totale. Tenuto conto delle attività di monitoraggio e al fine di preservare la capacità di carico di ogni spiaggia e contingentarne l'accorsamento, si stabilisce che il numero massimo di unità adibite a visite guidate autorizzabile è di **5 (cinque)**, con un massimo totale di passeggeri imbarcabili su ogni unità di **20 (venti)** persone.

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi, i richiedenti dovranno inoltrare la domanda, nelle modalità previste all'art. 16, entro il 31 marzo di ogni anno. In relazione a quanto disposto dall'art. 21, comma 5, del REO, le autorizzazioni saranno rilasciate prioritariamente ai possessori di unità navali ecocompatibili e a parità di requisiti secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. Le "visite guidate", come da art. 2 comma ee) del REO, devono essere condotte da guide turistiche o altri operatori specializzati.
5. Nel corso delle operazioni di avvicinamento alle aree di attracco e ormeggio, preventivamente autorizzate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti, la navigazione è consentita perpendicolarmente alla linea di costa, a velocità non superiore a 5 nodi e procedere comunque a moto lento, nei limiti di manovrabilità.
6. Ai fini del monitoraggio delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate consentite all'interno dell'Area marina protetta, il responsabile dell'unità navale, prima di tali attività deve annotare, in apposito registro, previamente vidimato dall'ente gestore, gli estremi dell'unità, i nominativi dei partecipanti, la data, l'orario, il percorso e i siti d'ormeggio. Il registro dev'essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore.
7. Entro il 30 novembre, i soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'AMP, devono fornire all'ente gestore dati e informazioni relativi ai servizi prestati mediante trasmissione di un apposito registro contenente in particolare, il numero di passeggeri imbarcati e le soste effettuate. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'AMP, per l'anno successivo.

Articolo 11 – Disciplina dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23 del REO, le spiagge di cui all'art. 6, comma 1, del presente Disciplinare, in quanto ricadenti nella Zona A del Parco terrestre sono ad accesso limitato, giuste Ordinanze n. 13 del 18/07/2014 e n. 44 del 25.06.2020 dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che ne fissa, per ciascuna di esse, il carico antropico totale. Tenuto conto delle attività di monitoraggio e al fine di preservare la capacità di carico di ogni spiaggia e contingentarne l'accorsamento, si stabilisce che il numero massimo di unità autorizzabile è di **80 (ottanta)**, con un massimo totale di passeggeri imbarcabili su ogni unità di **12 (dodici)** persone.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi, i richiedenti dovranno inoltrare la domanda, nelle modalità previste all'art. 16, entro il 31 marzo di ogni anno. Le autorizzazioni saranno rilasciate nel rispetto dei commi 4 e 5 dell'art. 23 del REO, pertanto prioritariamente ai possessori di unità navali ecocompatibili (lett. "a" e "b") e a parità di requisiti secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Ogni richiedente potrà inoltrare domanda fino ad un numero massimo di **20 (venti)** unità navali.
3. La pratica della pesca ricreativa e sportiva svolta durante l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione è consentita esclusivamente se l'utente del servizio è in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del REO.
4. Entro il 30 novembre, i soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'AMP, devono fornire all'ente gestore dati e informazioni relativi ai servizi prestati mediante trasmissione di un apposito registro contenente in particolare, il numero di unità noleggiate/locate con i relativi passeggeri imbarcati. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'AMP, per l'anno successivo.

Articolo 12 – Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 25 del REO, ai fini del monitoraggio dell'attività di pesca professionale, allo scopo di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa, gli operatori incaricati dall'ente gestore sono autorizzati al rilievo dei dati di pesca rappresentati dal quantitativo e dalla tipologia di pescato, da raccogliere anche al termine della pescata presso il molo di sbarco del pesce.
2. A seguito di quanto previsto dall'art. 25, comma 3, del REO, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l'anno 2025, è di **26 (ventisei)**, pari al numero di unità navali iscritte nel registro delle navi minori e galleggianti dell'Ufficio Locale marittimo di Camerota e San Giovanni a Piro alla data di entrata in vigore del Regolamento di Disciplina di cui al D.M. del 28 luglio 2009.
3. Ulteriori richieste di autorizzazione pervenute dopo la data prevista all'art. 25, comma 9 del REO, qualora siano ancora disponibili autorizzazioni non assegnate, potranno essere prese in considerazione e rilasciate, fino al raggiungimento del numero massimo previsto, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 13 – Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 26, comma 3, del REO, nella zona C, per l'attività di pescaturismo è consentito l'utilizzo della tradizionale lampara a gas, esclusivamente su natanti a remi, previa autorizzazione dell'Ente gestore, per un numero massimo di **3 (tre)** autorizzazioni rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazioni i richiedenti devono inoltrare, come da successivo art. 16, la richiesta utilizzando il modello predisposto.
3. Ad integrazione del comma 5 dell'art. 26, i soggetti autorizzati devono restituire entro il 30 novembre, "il registro dei servizi prestati e delle catture effettuate durante le uscite", vidimato e rilasciato dall'ente gestore contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.

Articolo 14 – Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 27 del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e in attesa di ulteriori dati di monitoraggio e valutazione predisposti dall'Ente gestore, è vietata la cattura delle specie di seguito elencate:
 - a) Cernia (*Epinephelus spp.*);
 - b) Cernia di Fondale (*Polyprion americanus*);
 - c) Corvina (*Sciaena umbra*);
 - d) Ombrina (*Umbrina cirrosa*);
 - e) Aragosta rossa (*Palinurus elephas*);
 - f) Astice (*Homarus gammarus*);
 - g) Cicala (*Scyllarus arctus*);
 - h) Magnosa (*Scyllarides latus*);
 - i) Chieppa (*Alosa fallax*);

- j) Nonché tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 27 del REO, sono considerati residenti i soggetti individuati all'art. 33, comma 3, del REO.
 3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 27, comma 9, del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sulla base dei dati di monitoraggio, sono rilasciabili un numero massimo di n. **22 (ventidue)** autorizzazioni per l'annualità in corso.
 4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 27 del REO, sono esenti dal pagamento del corrispettivo i soggetti di età anagrafica maggiore di 65 anni e minore di 12 anni.
 5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i richiedenti devono inoltrare la richiesta utilizzando il modello predisposto dall'ente gestore e con le modalità riportate nel successivo art. 16.
 6. Ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, i soggetti autorizzati devono restituire, entro il 30 novembre, debitamente compilato il "Registro delle catture della pesca ricreativa e sportiva", vidimato dall'ente gestore e rilasciato dallo stesso contestualmente all'autorizzazione. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.
 7. Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche dei soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte nell'AMP, il "Registro delle catture della pesca ricreativa e sportiva" aggiornato deve essere sempre conservato nell'immediata disponibilità del soggetto autorizzato durante l'esercizio dell'attività.
 8. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato proveniente dall'attività di pesca sportiva e ricreativa ad attività di ristorazione o commerciali, pena il ritiro dell'autorizzazione per 3 (tre) anni, oltre alle sanzioni previste dal REO e dalle altre norme in vigore.

Articolo 15 – Disciplina dell'attività di manifestazioni culturali

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 28 del REO, ai fini del rilascio dell'autorizzazioni per le manifestazioni culturali i richiedenti devono, utilizzando il modello predisposto, inoltrare la richiesta come da successivo art. 16, indicando il programma della manifestazione, comprensivo di descrizione dettagliata delle attività.

Articolo 16 – Validità e modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2025.
2. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 30 del REO, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività consentite nell'AMP, le domande possono essere richieste all'ente gestore, allegando la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal REO e dal presente Disciplinare, utilizzando gli appositi moduli disponibili:
 - a. sui siti web www.cilentoediano.it, www.comune.camerota.sa.it, www.comunedisangiovannipiro.it;
 - b. presso la sede dell'Ente Parco, sita in via F. Palumbo, 18 - Vallo della Lucania (Sa);
 - c. presso gli uffici locali dell'Area Marina Protetta nei comuni di Camerota e San Giovanni a Piro.

4. La richiesta di autorizzazione va trasmessa all'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
 - a. posta elettronica certificata all'indirizzo: parco.cilentodianoalburni@pec.it
 - b. raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, via F. Palumbo, 18 – 84078 Vallo della Lucania (Sa);
 - c. consegna a mano.
5. L'ente gestore si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati comunicati dall'operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area marina protetta.

Articolo 17 - Termini e modalità del versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria.

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 30 del REO, il pagamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire a mezzo adesione al sistema PagoPA (Nodo dei Pagamenti-SPC), accedendo al sito istituzionale dell'Ente Parco "www.cilentoediano.it", cliccare: "pagoPA - PAGAMENTI ONLINE"; poi "Crea pagamento spontaneo"; compilare la pagina web "Paga senza accedere – Crea nuovo pagamento spontaneo" con tutti i dati richiesti nei rispettivi campi, alla voce "Servizio" nel menù a tendina selezionare "AUTORIZZAZIONI AMP COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA; digitare la seguente causale "Pagamento corrispettivo per l'esercizio attività _____" e l'importo di pagamento, ed infine cliccare "Conferma"; successivamente è possibile pagare on line oppure stampare l'avviso di pagamento e pagarlo presso gli sportelli bancari, tabaccherie ed altri PSP convenzionati.-

Articolo 18 – Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

2. Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento, nella tabella di seguito riportata, sono indicati i corrispettivi comprendenti i diritti di segreteria:

Art. 12 – Disciplina delle attività di ricerca scientifica				
Attività di ricerca scientifica*		Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
		€ 30,00	€ 50,00	€ 100,00
Art. 13 – Disciplina delle attività di riprese, cinematografiche e televisive				
Attività di riprese, cinematografiche e televisive	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
	€ 20,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 200,00
Art. 15 – Disciplina delle immersioni subacquee				
	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
Immersioni in Zona B – C Residenti	€ 5,00	€ 10,00	€ 20,00	€ 50,00

Immersioni in Zona C Non Residenti	€ 10,00	€ 20,00	€ 40,00	€ 100,00
Art.16 – Disciplina delle visite guidate subacquee				
			Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
Centri Subacquei con sede legale nei Comuni dell'A.M.P.			€ 100,00	€ 300,00
Centri Subacquei con sede legale fuori i comuni dell'A.M.P.			€ 150,00	€ 500,00
Art.17 – Disciplina dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica				
	Corrispettivo settimanale		Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
Attività didattica e di divulgazione naturalistica			€ 100,00	€ 200,00
Art. 19 – Disciplina dell'attività di ormeggio				
Unità navali "non" da diporto	Tipologia attività		Mensile	Intero periodo
natanti con l.f.t. < 10 m	Noleggio e Locazione		€ 250,00	€ 500,00
imbarcazioni con l.f.t. tra 10,00 e fino a 15 mt.	Noleggio e Locazione		€ 350,00	€ 800,00
imbarcazioni con l.f.t. tra 15,01 e fino a 25 mt.	Noleggio e Locazione		€ 700,00	€ 1.500,00
imbarcazioni con l.f.t. tra 25,01 e fino a 35 mt.	Noleggio e Locazione		€ 800,00	€ 2.000,00
imbarcazioni con l.f.t. tra 35,01 e fino a 50 mt.	Centri d'immersione (diving)		€ 600,00	€ 500,00
dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° settembre al 30 settembre -				
"Non" residenti	Giornaliero (o fraz. di giorno)		Settimanale	Mensile
natanti con l.f.t. < 10 m	€ 25,00		€ 100,00	n.d.
imbarcazioni con l.f.t. tra 10,00 e fino a 15 mt.	€ 40,00		€ 250,00	n.d.
imbarcazioni con l.f.t. tra 15,01 e fino a 25 mt.	€ 70,00		€ 350,00	n.d.
imbarcazioni con l.f.t. tra 25,01 e fino a 35 mt.	€ 100,00		€ 500,00	n.d.
dal 1° luglio al 31 luglio				
"Non" residenti	Giornaliero (o fraz. di giorno)		Settimanale	Mensile
natanti con l.f.t. < 10 m	€ 50,00		€ 300,00	n.d.
imbarcazioni con l.f.t. tra 10,00 e fino a 15 mt.	€ 70,00		€ 420,00	n.d.
imbarcazioni con l.f.t. tra 15,01 e fino a 25 mt.	€ 100,00		€ 600,00	n.d.
imbarcazioni con l.f.t. tra 25,01 e fino a 35 mt.	€ 150,00		€ 900,00	n.d.
dal 1° agosto al 31 agosto				
"Non" residenti	Giornaliero (o fraz. di giorno)		Settimanale	Mensile
natanti con l.f.t. < 10 m	€ 70,00		€ 400,00	n.d.
imbarcazioni con l.f.t. tra 10,00 e fino a 15 mt.	€ 90,00		€ 450,00	n.d.
imbarcazioni con l.f.t. tra 15,01 e fino a 25 mt.	€ 130,00		€ 750,00	n.d.
imbarcazioni con l.f.t. tra 25,01 e fino a 35 mt.	€ 200,00		€ 900,00	n.d.
dal 1° maggio al 30 settembre -				

Residenti		Giornaliero (o fraz. di giorno)	Settimanale	Mensile
natanti con l.f.t. < 10 m		€ 35,00	€ 210,00	€ 650,00
imbarcazioni con l.f.t. tra 10,00 e fino a 15 mt.		€ 50,00	€ 300,00	€ 1.000,00
imbarcazioni con l.f.t. tra 15,01 e fino a 25 mt.		€ 85,00	€ 510,00	€ 1.500,00
imbarcazioni con l.f.t. tra 25,01 e fino a 35 mt.		€ 130,00	€ 780,00	€ 2.000,00
Art.21 – Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate				
Visite guidate			Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
natanti con l.f.t. < 10 m			€ 50,00	€ 100,00
imbarcazioni con l.f.t. tra 10 e 24 m			€ 100,00	€ 200,00
Unità di Traffico			Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
Trasporto Passeggeri			€ 150,00	€ 350,00
Art. 23 – Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto				
Noleggio e Locazione			Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
natanti con l.f.t. < 6 m			€ 30,00	€ 50,00
natanti con l.f.t. tra 6 e 10 m			€ 40,00	€ 60,00
imbarcazioni con l.f.t. tra 10 e 24 m			€ 60,00	€ 100,00
Art.26 – Disciplina delle attività di pesca sportiva e ricreativa **				
In Zona B e C - Residenti	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
– da terra (lenza, canna, bolentino)	€ 5,00	€ 10,00	€ 20,00	€ 40,00
– da unità navale (lenza, canna, bolentino, traina di superficie, lenza per cefalopodi)	€ 6,00	€ 12,00	€ 25,00	€ 60,00
–da terra e unità navale	€ 10,00	€ 20,00	€ 40,00	€ 70,00
In Zona C - Non Residenti	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
– da terra (lenza, canna, bolentino)	€ 5,00	€ 20,00	€ 30,00	€ 60,00
– da unità navale (lenza, canna, bolentino, traina di superficie, lenza per cefalopodi)	€ 6,00	€ 25,00	€ 40,00	€ 70,00
– da terra e unità navale	€ 15,00	€ 30,00	€ 50,00	€ 80,00

*Sono esenti i progetti di ricerca finanziati dall'Ente gestore

**Sono esenti i soggetti di età anagrafica maggiore di 65 anni e minore di 16

3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 12, del Regolamento, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1 sono ridotti del 30 % per i proprietari di unità navali in possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

- motore conforme ai valori indicati nell'Allegato II, lettere B e C, del D.Lgs. n.171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;

- b) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate, documentata con autocertificazione;
- c) utilizzo di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, minieolico).

4. Le premialità di cui al precedente comma 2 non sono cumulabili.

Articolo 19 - *Obblighi dei titolari dell'autorizzazione*

1. La relazione annuale sulle attività svolte ed i Registri come indicati precedentemente per ogni attività svolta nell'Area marina protetta, dovranno essere consegnati alla sede dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sito in via F. Palumbo, 18 Vallo della Lucania (SA) - Ufficio Protocollo, oppure inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata: "parco.cilentodianoalburni@pec.it".
2. L'inosservanza dell'obbligo di trasmissione della relazione e/o dei Registri di cui sopra, pregiudica il rilascio di autorizzazioni e/o convalide per periodi successivi.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente gestore eventuali variazioni relative alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario o dell'attività oggetto di autorizzazione.
4. Ai titolari di autorizzazione per lo svolgimento attività di trasporto passeggeri e visite guidate, noleggio e locazione, visite guidate subacquee, pesca-turismo, attività didattiche e di divulgazione naturalistica, è fatto obbligo di informare gli utenti del divieto di abbandono di qualsiasi rifiuto nell'area marina protetta.
5. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al precedente comma 4 è fatto obbligo di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito e le norme di comportamento al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini, e di acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del Decreto di aggiornamento, del Regolamento di disciplina, del Regolamento di esecuzione e organizzazione e del Disciplinare integrativo annuale.

Articolo 20 - *Sospensione e revoca dell'autorizzazione*

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 38, comma 3 del REO, in caso di accertamento di violazione delle disposizioni previste dal Decreto Istitutivo dell'Area marina protetta, dal REO e dal presente Disciplinare, sono immediatamente sospese le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, secondo le seguenti modalità:
 - a. prima infrazione: nessuna sospensione;
 - b. seconda infrazione: sospensione autorizzazione per quindici giorni solari e consecutivi;
 - c. terza infrazione: sospensione autorizzazione per trenta giorni solari e consecutivi e valutazione eventuale diniego per l'anno successivo;
 - d. quarta infrazione: sospensione autorizzazione per sessanta giorni solari e consecutivi, e diniego per l'anno successivo;
 - e. ogni successiva infrazione: aggiunta di ulteriori trenta giorni per ogni infrazione commessa, oltre a quanto stabilito alla quarta infrazione, e diniego per l'anno successivo.
2. In caso di accertamento di inosservanza del provvedimento di sospensione di cui al precedente comma, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, l'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore è immediatamente revocata per l'anno in corso e non sarà consentito il rilascio di autorizzazioni e/o convalide per l'anno solare successivo.

Articolo 21 – Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al Decreto Istitutivo dell'A.M.P., ed al REO sono riportate nella tabella seguente:

Tabella Sanzioni AMP "Costa degli Infreschi e della Masseta"

VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
NAVIGAZIONE A MOTORE DOVE NON CONSENTITA	Decreto istitutivo AMP D.M. 21 ottobre 2009 Regolamento Esecuzione Organizzazione AMP D.M. 9 aprile 2015 Disciplinare Integrativo AMP 2025	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
SVOLGIMENTO ATTIVITA' PUBBLICITARIE NON AUTORIZZATE		Art. 30, comma 2, legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE GEOFISICO, DISCARICA DI RIFIUTI		Art. 30, comma 2, legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI ARCHEOLOGICI		Art. 30, comma 2, legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI		Art. 30, comma 2, legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
INTRODUZIONE DI ARMI ESPLOSIVI E OGNI ALTRO MEZZO DISTRUTTIVO E DI CATTURA		Art. 30, comma 2, legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista

Disciplina attività di RICERCA SCIENTIFICA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione - Art. 12	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di RIPRESE FOTOGRAFICHE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione - Art. 13	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di BALNEAZIONE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione - Art. 14	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare Integrativo AMP 2025 - Art. 4			
Disciplina attività di IMMERSIONI SUBACQUEE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione - Art. 15	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare Integrativo AMP 2025 - Art. 5			
Disciplina attività di VISITE GUIDATE SUBACQUEE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione - Art. 16	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare Integrativo AMP 2025 - Art. 6			
Disciplina attività di DIDATTICA E DI DIVULGAZIONE NATURALISTICA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione - Art. 17	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare Integrativo AMP 2025 - Art. 7			
Disciplina attività di NAVIGAZIONE DA DIPORTO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione - Art. 18	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di	Regolamento Esecuzione Organizzazione - Art. 19	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria

ORMEGGIO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Disciplinare Integrativo AMP 2025 - Art. 8			
Disciplina attività di ANCORAGGIO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione - Art. 20	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare Integrativo AMP 2025 - Art. 9			
Disciplina attività di TRASPORTO PASSEGGERI Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione - Art. 21	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare Integrativo AMP 2025 - Art. 10			
Disciplina attività di VISITE GUIDATE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione - Art. 21	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare Integrativo AMP 2025 - Art. 10			
Disciplina attività di NOLEGGIO E LOCAZIONE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione - Art. 23	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare Integrativo AMP 2025 - Art. 11			
Disciplina attività di PESCA PROFESSIONALE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione - Art. 25	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare Integrativo AMP 2025 - Art. 12			
Disciplina attività di PESCATURISMO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 26	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare Integrativo AMP 2025 - Art. 13			
Disciplina attività di	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 27	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	

PESCA SPORTIVA E RICREATIVA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Disciplinare Integrativo AMP 2025 - Art. 14				Revoca dell'autorizzazione Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
MANCATO POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA MEDESIMA A SEGUITO DI RECIDIVA	Decreto istitutivo AMP D.M. 21 OTTOBRE 2009	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Regolamento Esecuzione Organizzazione D.M. 9 APRILE 2015				
	Disciplinare Integrativo AMP 2025				
UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA	Regolamento Esecuzione Organizzazione D.M. 9 APRILE 2015	Art. 30, comma 2, legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare Integrativo AMP 2025				
In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche.					
Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.					
Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.					
Ai sensi dell'art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.					